

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 867

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MORRA, AZZOLLINI, BARELLI, BETTAMIO, CARRARA, CHERCHI, CHIRILLI, CICOLANI, CIRAMI, CONSOLO, COSTA, CRINÒ, D’AMBROSIO, DE RIGO, DEMASI, D’IPPOLITO, FABBRI, FASOLINO, FAVARO, FEDERICI, FERRARA, GENTILE, GIRFATTI, GIULIANO, GRECO, GUBETTI, IERVOLINO, IZZO, MANUNZA, MARANO, NESSA, NOCCO, NOVI, RIZZI, SALINI, SALZANO, SAMBIN, SCOTTI, TRAVAGLIA, TREDESE, TREMATERRA, VANZO e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2001

—————

Nuovo ordinamento del Fondo di previdenza del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'ordinamento vigente della Cassa mutua tra i cancellieri e segretari giudiziari fu emanato con la legge 11 maggio 1951, n. 384, in un periodo in cui il predetto personale era l'unico, oltre a quello della carriera ausiliaria, ad avere uno stabile rapporto di pubblico impiego con l'amministrazione della giustizia.

Successivamente, con varie leggi, vennero istituiti i ruoli di autista, dattilografo, operatore amministrativo, assistente giudiziario, collaboratore di cancelleria, collaboratore amministrativo contabile, tutti i ruoli corrispondenti al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato.

Successivamente ancora sono intervenuti i contratti collettivi nazionali del comparto ministeri, con gli accordi integrativi di settore (in particolare l'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998 - 2001 per il personale del Ministero della giustizia, sottoscritto il 5 aprile 2000), che hanno introdotto ulteriori diversi criteri di inquadramento del personale.

Venuto dunque a mutare il quadro normativo, con la creazione di nuove carriere di personale, differenziate nei ruoli e nelle

mansioni, appare opportuno estendere le funzioni attualmente esercitate dalla Cassa mutua anche al nuovo personale - che partecipa, assieme ai funzionari di cancelleria, all'espletamento del servizio giudiziario - nonché al personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP).

A tale scopo è preordinato il presente disegno di legge che si pone l'obiettivo di estendere a tutto il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed al personale amministrativo del Ministero della giustizia i benefici che la Cassa mutua concede ai suoi soci.

È bene sottolineare che la presente proposta non comporta nessuna spesa a carico del bilancio dello Stato, essendo le entrate della Cassa costituite da una ritenuta straordinaria dello 0,75 per cento sullo stipendio e sugli altri assegni continuativi percepiti al netto, dalle somme trattenute a titolo di sanzione disciplinare e, in considerazione della mole di attività espletata negli uffici giudiziari, da una percentuale sulle somme recuperate per conto dell'Erario e su quelle introitate per diritti di cancelleria e bollo, ovvero, dal momento in cui diverrà operativa la relativa previsione di legge, sul contributo unificato di iscrizione a ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, di cui all'articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 384, assume la denominazione di «Fondo di previdenza del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni», di seguito denominato «Fondo».

Art. 2.

1. Il Fondo è posto sotto la vigilanza del Ministro della giustizia il quale può adottare i provvedimenti che ritiene opportuni allo scopo di assicurarne il regolare funzionamento.

Art. 3.

1. Sono soci di diritto del Fondo tutti i dipendenti a tempo indeterminato dell'amministrazione giudiziaria inquadrati nelle seguenti figure professionali:

- a) ausiliario;
- b) operatore giudiziario;
- c) cancelliere;
- d) direttore di cancelleria;
- e) esperto linguistico;
- f) bibliotecario;
- g) statistico;
- h) contabile;
- i) analista di organizzazione;
- l) formatore;
- m) comunicatore;
- n) ufficiale giudiziario.

2. La qualità di socio del Fondo, con gli obblighi ed i diritti ad essa inerenti, permane

finchè il dipendente è in attività di servizio. Essa si conserva in caso di assenza dal servizio a qualunque titolo verificatasi, anche se non retribuita.

Art. 4.

1. Il Fondo provvede a concedere ai soci:

- a) prestiti;
- b) sovvenzioni straordinarie;
- c) un premio di buonuscita, proporzionato agli anni di servizio prestati o, comunque agli anni di effettiva contribuzione, in favore dei soci o dei loro eredi legittimi;
- d) un anticipo della buonuscita, comunque non prima che il richiedente abbia raggiunto i cinque anni di attività di servizio o di effettiva contribuzione e comunque per un importo non superiore al 60 per cento della somma spettante a seguito di motivata richiesta, quale l'acquisto della casa, il matrimonio del socio o di un figlio.

Art. 5.

1. Le entrate del Fondo sono costituite:

- a) dalle rendite provenienti dal patrimonio e dal fondo di riserva;
- b) da offerte, lasciti e donazioni fatti dai soci o da altre persone od enti a favore del Fondo e destinati a fini determinati;
- c) da una ritenuta pari allo 0,75 per cento sullo stipendio mensile e sugli altri assegni a carattere continuativo, percepiti dai soci;
- d) dall'1 per cento delle somme recuperate per conto dell'Erario nell'attività di riscossione degli articoli iscritti nei campioni tenuti dagli uffici giudiziari;
- e) dall'1 per cento delle somme introitate per diritti di cancelleria ed imposta di bollo sugli atti giudiziari ovvero a titolo di contributo unificato di iscrizione a ruolo previsto dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

f) dalle somme trattenute ai soci sullo stipendio mensile a titolo di sanzione disciplinare.

Art. 6.

1. L'obbligo della ritenuta di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la nomina con stipendio o dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data siano già in attività di servizio ma non siano iscritti al Fondo.

2. La ritenuta rimane sospesa in caso di sospensione dello stipendio e per tutta la sua durata e termina con la cessazione dal servizio del dipendente.

Art. 7.

1. È data facoltà a coloro che siano in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di integrare la prescritta ritenuta per gli anni di servizio pregressi.

Art. 8.

1. I nuovi soci possono usufruire dei benefici di cui all'articolo 4 dopo aver versato per un intero anno le ritenute straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

Art. 9.

1. I ruoli, le note modello e le note nominative per il pagamento degli stipendi, nonché i mandati emessi dal Ministero della giustizia sono compilati al netto della ritenuta straordinaria mensile di cui dall'articolo 5, comma 1, lettera c).

2. La Ragioneria centrale presso il Ministero della giustizia, all'inizio di ciascun semestre, provvede al versamento anticipato

dei nove decimi della somma che viene presumibilmente trattenuta durante l'intero semestre, in base al numero degli impiegati registrati all'inizio del semestre. Il versamento è effettuato con mandato da estinguere mediante accredito al conto corrente aperto dal Fondo presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

3. Al termine di ciascun semestre è accertata la somma effettivamente spettante al Fondo, in base alla media del numero dei dipendenti in servizio al principio, alla metà ed al termine del semestre stesso; la differenza tra la somma accertata alla fine del semestre e quella anticipata all'inizio del semestre è versata a cura della Ragioneria centrale sul conto del Fondo di previdenza presso la Banca d'Italia.

Art. 10.

1. Il patrimonio del Fondo è costituito dai beni mobili e immobili costituenti la proprietà del Fondo stesso in base a lasciti e donazioni ovvero ad acquisti deliberati ed approvati dal consiglio di amministrazione.

Art. 11.

1. Il fondo di riserva del Fondo è costituito:

a) dalla somma costituente il fondo cassa della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) dai residui che si verificano a chiusura del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario;

c) dalle offerte volontarie fatte dai soci, le quali pervengono al Fondo senza specifica destinazione.

Art. 12.

1. La somma costituente il fondo di riserva deve essere depositata su apposito conto intestato al Fondo presso la Banca d'Italia o presso un istituto di credito di diritto pubblico, o investita in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato. Tali titoli devono essere depositati presso la Banca d'Italia, sede di Roma, in apposito conto intestato al Fondo.

Art. 13.

1. Il Fondo è amministrato dal consiglio di amministrazione che è composto da nove membri.

Art. 14.

1. I componenti del consiglio di amministrazione ed i revisori dei conti sono eletti dai componenti dei consigli distrettuali, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 18.

2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte, anche se non consecutive.

3. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il consigliere delegato, il segretario.

Art. 15.

1. Il consiglio di amministrazione è l'organismo centrale di riferimento ed è coadiuvato dai consigli distrettuali.

2. I consigli distrettuali hanno sede presso ogni Corte d'appello e sono composti da nove membri, eletti ogni tre anni, secondo i

critéri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18.

Art. 16.

1. Il Fondo non dispone di personale proprio e per le esigenze funzionali si avvale delle prestazioni gratuite rese dai soci.

Art. 17.

1. Il Fondo non è soggetto alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di assistenza e beneficenza.

Art. 18.

1. Con decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le disposizioni attuative della presente legge.

Art. 19.

1. La legge 11 maggio 1951, n. 384, è abrogata.

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.